



COMUNE DI RAGUSA

**REGOLAMENTO SULLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI
MEDIANTE COTTIMO-APPALTO AI SENSI DELL'ART.17 DELLA L.R. 19 MAGGIO
2003 N.7**

Art. 1

1. E' istituito l'albo delle imprese di fiducia del Comune di Ragusa per l'affidamento dei lavori mediante cottimo-appalto ai sensi dell'art. 17 della L.R. 19 maggio 2003, n. 7.
2. Il cottimo-appalto è consentito per l'esecuzione di opere o lavori fino a 150.000,00 Euro

Art. 2

1. Sono iscritte all'albo le imprese aventi sede nell'ambito territoriale del Comune di Ragusa che sono in possesso alternativamente di uno dei seguenti requisiti :
 - a) gestazione rilasciata da società di Attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata e in corso di validità;
 - b) iscrizione, da almeno due anni, all'albo separato delle imprese artigiane, istituito presso la locale Camera di Commercio, Industria, Artigianale e Agricoltura;
 - c) iscrizione, da almeno due anni, al registro Prefettizio sezione produzione e lavoro per le imprese cooperative,
 - d) per tutte le altre imprese non rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere a), b) e c) i requisiti saranno quelli previsti dall'articolo 28, comma 1, lettera a) del **D.P.R.** 34/2000 ridotti del 50 per cento, riferiti a lavori di qualsiasi natura, sia pubblici che privati.
2. Le imprese in possesso di attestazione SOA non possono assumere per cottimo-appalto lavori di importo superiore a quello per cui risultano attestate.
3. Le imprese artigiane, iscritte da almeno due anni all'albo separato delle imprese artigiane tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianale e Agricoltura, possono assumere lavori fino all'importo di € 150.000,00
4. Le cooperative di produzione e lavoro iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianale e Agricoltura e da almeno due anni nel relativo registro Prefettizio possono assumere lavori fino € 150.000,00
5. Tutte le altre imprese iscritte alla CCIAA possono assumere lavori fino a Euro 150.000,00 purché in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, comma 1, lettera a) del D.P.R. 34/2000 ridotti al 50%, riferiti a lavori di qualsiasi natura, sia pubblici che privati
6. I richiedenti sono iscritti per le categorie di lavoro e per le specializzazioni risultanti dal certificato della C.C.I.A.A e dai certificati prodotti.

Art.3

1. Per ottenere l'iscrizione nell'albo i richiedenti devono presentare istanza al Comune di Ragusa corredata con i documenti e certificati seguenti:
 - 1) certificato di iscrizione alla locale Camera di Commercio, Industria, Artigianale e Agricoltura contenente l'indicazione della attività specifica della ditta e, alternativamente, attestato di qualificazione SOA, ovvero certificato di iscrizione all'Albo separato delle imprese artigiane tenuto dalla locale Camera di Commercio, Industria, Artigianale e Agricoltura per le imprese artigiane che intendono far valere detta iscrizione, oppure certificato di iscrizione nel registro Prefettizio delle cooperative, per le cooperative che intendono far valere detta iscrizione;
 - 2) dichiarazione, resa ai sensi della legislazione vigente, sull'inesistenza delle situazioni contemplate dall'art. 75, comma 1, lettere a), d), f), g) ed h) del **DPR** 554/99 come sostituito dall'art. 2 del DPR 412/2000;

3) certificato generale del casellario giudiziale, o dei carichi pendenti, relativo al titolare e a tutti i direttori tecnici, se diversi dal titolare, in caso di imprese individuali. In caso di società commerciali, cooperative e loro consorzi, tale certificato deve essere prodotto:

- per tutti i direttori tecnici;
- per tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice,
- per tutti i componenti la società, nel caso di società in nome collettivo;
- per tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nel caso di società di qualunque altro tipo.

2.L'Amministrazione prima di consentire l'iscrizione, deve acquisire la comunicazione e/o certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e successive modifiche o integrazioni.

Art. 4

1 .L'iscrizione all'albo ha effetto permanente.

2. Ogni impresa ha l'obbligo di comunicare entro trenta giorni tutte le variazioni nei propri requisiti, sede, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione, e ai fini dell'invio dell'invito a partecipare al cottimo.

3. Dopo la prima formazione dell'albo, le nuove iscrizioni e le modificazioni che comportino ampliamento delle facoltà degli iscritti sono disposte in sede di aggiornamento dell'albo all'inizio di ogni anno. A tal fine le domande di nuova iscrizione e le richieste di modifica devono essere presentate dagli interessati entro il 31 ottobre di ogni anno.

4. Le imprese già iscritte non sono tenute in sede di aggiornamento annuale a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l'iscrizione.

5. Si procede anche in corso d'anno alla cancellazione dall'albo degli iscritti nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste dall'art. 6 del presente regolamento.

Art.5

1. L'efficacia dell'iscrizione nell'albo può essere sospesa quando a carico dell'iscritto si verifichi uno dei seguenti casi:

- 1) sia in corso procedura di concordato preventivo o di fallimento;
- 2) siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo, o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956. n. 1423, e successive modifiche ed integrazioni
- 3) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei lavori;
- 4) sia stata rilevata condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;
- 5) sia stata rilevata negligenza nell'esecuzione dei lavori;
- 6) siano state rilevate infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- 7) sia stata rilevata inosservanza dell'obbligo stabilito dal comma 2 del precedente art. 4.

2. Nel caso di cui al n. 2) il provvedimento si adotta quando l'ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; a uno o più soci o al direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice; agli amministratori muniti di

poteri di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio.
3. Il provvedimento adottato nei casi di cui ai numeri 4), 5) e 6) determina la durata della sospensione

Art. 6

1. Sono cancellati dall'albo gli iscritti per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:

1) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

2) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

3) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale; il divieto opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso il divieto opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

4) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

5) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici;

6) che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara;

7) che abbiano commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

8) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici.

2. Nei casi di cui ai numeri 1), 2) e 3) di cui al comma 1 del presente articolo, la sanzione della cancellazione si applica con riferimento ai soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.

3.1 provvedimenti di cui ai numeri 5) e 6) del comma 1 del presente articolo sono preceduti dalla comunicazione all'iscritto dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per le sue deduzioni.

Art. 7

1. I provvedimenti di cui agli artt. 5 e 6 sono preceduti dalla comunicazione all'iscritto dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per le sue deduzioni.

Art. 8

1. Qualora nell'albo siano efficacemente iscritte, per specializzazione e per categoria di importo occorrenti per l'affidamento, un numero di imprese non superiore a quindici, il Comune di Ragusa, spedisce a ciascuna, almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte raccomandata contenente avviso di informazione in ordine ai da aggiudicare.

2. Se nell'anno siano efficacemente iscritte più di quindici imprese aventi i requisiti di cui al precedente comma, l'avviso di informazione viene dato mediante pubblicazione per estratto nell'albo pretorio del comune di Ragusa

3. Tali pubblicazioni sono effettuate almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte .

4. Impregiudicato il diritto di proporre offerte di tutte le imprese iscritte all'albo per specializzazione e per importo adeguati al cottimo-appalto da affidare, il dirigente che espleta la gara deve formulare ad almeno quindici di tali imprese, di sua fiducia, specifica richiesta di offerta; le richieste devono essere spedite contemporaneamente, almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, mediante raccomandata.

5. L'invito di cui al precedente comma non può essere rivolto, nel corso dell'anno, ad impresa che nel medesimo sia stata aggiudicataria di un cottimo da parte del Comune di Ragusa, fino a che altre imprese in possesso dei requisiti di specializzazione e categoria non ne abbiano avuto alcuno.

6. Non è consentito invitare imprese o aggiudicare cottimi ad imprese nei cui confronti, benché non sospese, sia in corso procedimento di cancellazione.

Art.9

A norma dell'art. 24bis della Legge 109/94 come introdotto dalla L.R. 7/2002, il ricorso al cottimo-appalto è di competenza del legale rappresentante del Comune di Ragusa, entro il limite previsto dal comma 2 dell'art. 1 del presente Regolamento.

Art.10

Le procedure per l'affidamento del cottimo appalto sono quelle previste dall'art.24 comma 11, della Legge 109/94,come introdotto dalla L.R. n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.11

Nel corso dello stesso anno solare, il Comune di Ragusa, non può affidare ad una stessa impresa lavori per un importo complessivo superiore a quello indicato al comma 1 dell'art. 24 bis della Legge 109/94 come introdotta in Sicilia dalla Legge 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.12

Il limite di importo massimo, le tipologie di interventi, le procedure per l'affidamento e quanto altro previsto dal presente Regolamento con riferimento a specifiche norme di riferimento, a seguito di modifica delle stesse, si intendono automaticamente adeguate al nuovo quadro normativo.

Art.13

- 1) in sede di prima formazione dell'albo, le istanze sono presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data dell'avviso pubblico della formazione dell'albo.
- 2) Il comune di Ragusa contestualmente all'approvazione del presente regolamento trasr.e^e copia dello stesso alle Organizzazioni di Categoria.

Art.14

Il Comune trimestralmente trasmetterà alle Organizzazioni di categoria l'elenco dei lavori affidati completo di tutti i riferimenti relativi.